



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2021/00711

DEL 15/11/2021

Collegio Sindacale il 15/11/2021

**OGGETTO**

Accordo integrativo relativo alla destinazione delle risorse del Fondo Premialità e Fasce 2021. Indizione Avviso di selezione per la progressione economica orizzontale anno 2021.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Avviso Interno PEO 2021	2	Accordo PEO 2021	5

Uffici a cui notificare

Gestione del Personale - (VEN)	Gestione del Personale - (PZ)
Gestione del Personale - (LAG)	Budget e Controllo di Gestione
Segreteria Direzionale	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 15/11/2021

La presente diviene  
eseguibile ai sensi  
dell'art.44 della L.R.  
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla  
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta  
approvazione  
regionale

Il Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Antonio Pedota relaziona quanto segue:

**Premessi e Richiamati:**

- le disposizioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, del D. Lgs. 150/2009 che, in materia di progressione di fascia economica, a quota limitata di dipendenti, fissano il principio vincolante del previo esperimento di procedura selettiva da effettuarsi in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali;
- le disposizioni di cui ai CC.NN.LL. del Comparto Sanità, non disapplicati, in materia di progressione economica orizzontale ed in particolare l'art. 35 del CCNL 1998/2001 e gli artt. 80 ed 81 del CCNL 2016/2018 in merito all'articolazione dei fondi contrattuali;
- la Deliberazione ASP n. 2019/00565 del 14.08.2019, di approvazione della rideterminazione dei fondi contrattuali del Comparto, in applicazione di quanto disposto dai summenzionati artt. 80 ed 81;

**Preso atto**, in particolare, che per l'anno 2020 (come da Deliberazione n. 524 del 25 settembre 2020) il valore complessivo del Fondo riferito al personale del Comparto ex art. 81 – Fondo Premialità e Fasce – risultava essere pari a € 4.241.625,87 € e che, in attesa della ricostituzione del Fondo per l'anno 2021, su tale valore è stata determinata la possibilità di svolgere le progressioni orizzontali per l'anno 2021;

**Preso atto** che, come da verbali del 22 marzo 2021 e del 21 maggio 2021, è stato raggiunto l'accordo sulle modalità di attribuzione PEO 2021;

**Evidenziato** che l'Accordo sopra indicato destina le risorse del citato Fondo come di seguito specificato nella seguente tabella:

Totale Fondo	4.241.625,87		
Destinazione per il finanziamento delle fasce in godimento	3.424.542,30	3.691.000,00	Valore quota Fondo destinata al finanziamento delle Fasce
Destinazione per il finanziamento PEO 2021	266.457,70		
Destinazione per Premialità 2021	440.500,70	550.625,87	Valore quota Fondo destinata al finanziamento della Premialità
Destinazione per premialità derivante da Progetti strategici	110.125,17		

**Evidenziato** altresì che:

- le parti hanno preso atto che, in conseguenza della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2020 per il finanziamento delle fasce e le proiezioni di spesa per il 2020 (dati di spesa di competenza 2020 comunicati dalla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, riferiti a tutta la mensilità di aprile 2021, per un importo di € 3.424.542,30), è possibile indicare, per l'annualità 2021, un residuo positivo, rispetto all'importo complessivo della quota di Fondo destinata alle fasce, di € 266.457,70;
- con il medesimo Accordo sono stati individuati i requisiti generali di ammissione alla procedura selettiva e le modalità operative di individuazione dei beneficiari della progressione economica per l'anno 2021;

**Rilevato** che con la DDG n. 547 del 03/09/2021, si è provveduto all'approvazione dei Fondi contrattuali provvisori

per l'anno 2021 e alla rideterminazione delle loro consistenze riferite alle annualità 2019-2020 e che, coerentemente con quanto oggetto dell'Accordo ante citato, la consistenza del Fondo "Premialità e Fasce" ammonta per l'anno 2021 ad € 4.241.625,87;

**Dato atto** che i Fondi di cui sopra sono stati sottoposti al controllo del Collegio Sindacale che, con verbale n. 21 del 28 settembre 2021, ha espresso il proprio parere positivo;

**Ritenuto**, in esito a tanto, di provvedere all'indizione di apposito Avviso Interno per l'avvio della procedura selettiva finalizzata all'attribuzione di una progressione economica orizzontale per l'anno 2021, entro i limiti di finanziamento summenzionati;

**Visti gli allegati:**

- "Accordo Integrativo relativo alla destinazione delle risorse del "Fondo Premialità e Fasce" – art. 81 del C.C.N.L.- Triennio 2016/2018" per la progressione economica orizzontale anno 2021, come risultante dai verbali in data 22 marzo 2021 e del 21 maggio 2021;
- Avviso interno di Selezione per la progressione economica orizzontale – anno 2021;

**Ritenuto** di demandare all'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane:

- ogni utile adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento, compresa l'istruttoria delle domande pervenute, la formulazione delle graduatorie distinte per Ruolo e Categoria e l'individuazione dei beneficiari, nel limite delle risorse disponibili (€ 266.457,70) e secondo l'ordine di graduatoria;
- la trasmissione del presente atto al Collegio Sindacale, unitamente ad apposita relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, al fine di acquisire la certificazione ex art. 40, del D.Lgs. n. 165/2001;

**Dato atto che** la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

**Di prendere atto e di approvare** gli allegati:

- "Accordo Integrativo relativo alla destinazione delle risorse del "Fondo Premialità e Fasce" – art. 81 del C.C.N.L.- Triennio 2016/2018" per la progressione economica orizzontale anno 2021;
- Avviso interno di Selezione per la progressione economica orizzontale – anno 2021;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**In virtù** dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 258 del 16.11.2018;

**Letta e valutata** la proposta deliberativa riportata in narrativa;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

**di approvare** gli Allegati:

- “Accordo Integrativo relativo alla destinazione delle risorse del “Fondo Premialità e Fasce” – art. 81 del C.C.N.L.- Triennio 2016/2018” per la progressione economica orizzontale anno 2021;
- Avviso interno di Selezione per la progressione economica orizzontale – anno 2021;

**di demandare** all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane la pubblicazione integrale dell’Avviso interno e dell’Accordo Integrativo sul sito internet aziendale [www.aspbasilicata.it](http://www.aspbasilicata.it) ed ogni ulteriore adempimento conseguente all’adozione del presente provvedimento;

**di demandare** alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane la trasmissione del presente provvedimento alle parti sindacali;

**di dichiarare** il presente provvedimento, attesa l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile, da notificare *on line* all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per i seguiti di competenza, nonché al Collegio Sindacale, all’U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali, al Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione ed al Responsabile Aziendale per la Trasparenza.

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

*Luigi D'Angola*

*Lorenzo Bochicchio*

*Giacomo Chiarelli*

---

Il Direttore Sanitario  
Luigi D'Angola

---

Il Direttore Generale  
Lorenzo Bochicchio

---

Il Direttore Amministrativo  
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



**PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ**  
**ACCORDO INTEGRATIVO RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE**  
**DEL FONDO "PREMIALITA' E FASCE" – ART. 81 C.C.N.L. TRIENNIO 2016/2018**

**"PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021"**

**Le Parti prendono atto che:**

- con Deliberazione n. 524 del 25 settembre 2020 sono state definite le consistenze provvisorie, per l'anno 2020, dei Fondi relativi all'Area del Comparto, che risultano così di seguito quantificati:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi - Art. 80 *	5.371.519,04 €	6.028.478,43 €
Fondo Premialità e Fasce - Art. 81	4.233.847,59 €	4.241.625,87 €
<b>Totali</b>	<b>9.387.768,75 €</b>	<b>9.605.366,64 €</b>

\* comprende incrementi derivanti da specifici finanziamenti COVID-19

- con specifico Accordo sottoscritto il 27 febbraio 2020 (DDG n. 284 dell'8 giugno 2020 e n. 355 del 6 luglio 2020) si sono stabilite, per il Fondo Premialità e Fasce, le seguenti destinazioni:
  - € 3.360.320,33 per il finanziamento delle fasce già in godimento da parte del personale in servizio e per il finanziamento delle fasce eventualmente in godimento del personale assunto a seguito di processi di mobilità;
  - € 330.679,67 per il finanziamento della Progressione Economica Orizzontale con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
  - La somma di € 542.847,59 è utilizzata per l'attribuzione della premialità. Il 20% di tale somma, pari a € 108.569,52 rimane nella disponibilità della Direzione aziendale per il finanziamento di progetti specifici
- l'utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento delle fasce già in godimento, nonché, per l'intera annualità 2020, della PEO attribuita con la DDG n. 635 del 17 novembre 2020 evidenzia un residuo rispetto al finanziamento complessivo di € 3.691.000,00 (di cui € 3.360.320,33 per il finanziamento delle fasce già in godimento e € 330.679,67 per il finanziamento della Progressione Economica Orizzontale con decorrenza dal 1° gennaio 2020), verificata per la spesa di competenza al mese di aprile 2021, evidenzia una spesa effettiva pari a € 3.424.542,30;
- pertanto è possibile, ad invarianza della complessiva consistenza del Fondo ex art. 81, pari a € 4.241.625,87 €, destinare alla Progressione Economica Orizzontale per l'anno 2021 la somma di € 266.457,70 (pari alla differenza tra il complessivo stanziamento per fasce in godimento e per PEO 2020 e la spesa sostenuta per tali voci nell'anno 2020);



**Tanto premesso,**

le parti concordano, per l'anno 2021, le seguenti destinazioni del Fondo "Premialità e fasce", pari complessivamente a € 4.241.625,87 (salve effettive consistenze definitive dello stesso):

- è confermata la somma complessiva di € 3.691.000,00 per il finanziamento delle fasce, con le seguenti destinazioni:
  - € 3.424.542,30 per il finanziamento delle fasce già in godimento da parte del personale in servizio e per il finanziamento delle fasce eventualmente in godimento del personale assunto a seguito di processi di mobilità;
  - € 266.457,70 per il finanziamento della Progressione Economica Orizzontale con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- la somma di € 550.625,87 è utilizzata per l'attribuzione della premialità. Il 20% di tale somma, pari a € 110.125,17 rimane nella disponibilità della Direzione aziendale per il finanziamento di progetti specifici

**In merito alle modalità di attribuzione delle PEO per l'anno 2021, si conviene quanto segue:**

**A) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

Le Parti stabiliscono, in via preliminare, i seguenti requisiti generali di ammissione alla selezione:

- a) essere dipendente con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, presso l'ASP da almeno un biennio alla data di decorrenza della Progressione Economica Orizzontale (1° gennaio 2021), anche se collocati in posizione di distacco/comando presso altro Ente,

OVVERO

essere dipendente con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, presso l'ASP alla data del 1° gennaio 2021 e aver comunque maturato un periodo di almeno due anni di servizio, in continuità rispetto all'assunzione in servizio a tempo indeterminato presso l'ASP, in posizione di comando o distacco;

- b) permanenza, al 1° gennaio 2021, di almeno un biennio nella fascia, nella categoria e nel profilo professionale di appartenenza;

Non è considerata come acquisizione di PEO l'attribuzione della fascia avvenuta in attuazione dell'art. 36, comma 3, del CCNL quadriennio 1998/2001; tanto ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per la permanenza nella fascia.

In considerazione della peculiare attribuzione di fascia intervenuta nell'anno 2010 e completata nelle annualità successive, per tutti i beneficiari di tale progressione si terrà conto, quale annualità di riferimento dell'attribuzione di fascia, l'anno 2010;

- c) non aver avuto provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale, irrogati nel corso del biennio 2019/2020;
- d) aver avuto una valutazione positiva - per ogni annualità - riferita al biennio precedente alla decorrenza della progressione economica orizzontale;
- e) coloro che siano stati destinatari di procedimenti disciplinari sospesi, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., fino al termine del procedimento penale, potranno concorrere



alla selezione per l'attribuzione della fascia superiore a quella di appartenenza, in presenza dei sopracitati requisiti. Nel caso in cui la fascia superiore risulti attribuibile a tale personale l'Azienda provvede ad accantonare le somme spettanti, che saranno successivamente ed integralmente attribuite al dipendente in caso di assoluzione a qualsiasi titolo. Nel caso in cui il dipendente non sia assolto le somme accantonate sono attribuite al dipendente collocato al primo posto utile nella graduatoria della selezione de qua.

## **B) MODALITA' OPERATIVE DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI**

Le Parti stabiliscono che anche per l'attribuzione delle PEO 2021 saranno redatte n. 10 graduatorie, così di seguito elencate:

Ruolo Amministrativo – Cat. A

Ruolo Amministrativo – Cat. B/BS

Ruolo Amministrativo – Cat. C

Ruolo Amministrativo – Cat. D/DS

Ruolo Tecnico – Cat. A

Ruolo Tecnico – Cat. B/BS

Ruolo Tecnico – Cat. C

Ruolo Tecnico – Cat. D/DS

Ruolo Sanitario – Cat. C

Ruolo Sanitario – Cat. D/DS

L'individuazione dei beneficiari, nel limite delle risorse all'uopo rese disponibili (€ 269.677,52) e secondo l'ordine di graduatoria, avverrà applicando i criteri già utilizzati per l'attribuzione delle PEO anno 2019, dettagliatamente esposti nella DDG n. 72/2020.

## **C) LA GRADUATORIA**

La graduatoria dei dipendenti selezionati, distinta per ruoli e categorie, sarà formulata sulla base dell'assegnazione dei punteggi attribuiti in relazione ai seguenti criteri di selezione:

- “esperienza professionale” – punteggio **max 50**;
- “performance individuale” – punteggio **max 40**;
- “titoli di studio” – punteggio **max 10**

L'esperienza professionale maturata e i titoli di studio valutabili sono quelli conseguiti alla data del 31 dicembre 2020.

In caso di parità di punteggio riportato in graduatoria la fascia sarà attribuita al graduato che, nell'ordine, abbia:

- maggiore anzianità permanenza nella fascia in essere acquisita in esito a PEO;
- maggiore anzianità di servizio presso l'ASP (si considera come anzianità di servizio svolta presso l'ASP anche quella maturata presso l'Azienda di provenienza da parte del personale transitato in ASP per effetto della L.R. n. 2/2017);
- maggiore età anagrafica.



Ai fini della formulazione della graduatoria finale, il punteggio massimo attribuibile per il criterio di selezione “**esperienza professionale**”, pari a 50 punti, è così ripartito:

massimo punti 15 per l’anzianità di servizio da attribuirsi con le seguenti modalità:

- per ogni anno di anzianità di servizio nella categoria di appartenenza maturata al 1° gennaio 2021, punti 1 per anno;
- per ogni anno di anzianità maturata nelle categorie inferiori, punti 0,50 per anno;
- in ragione del criterio di prevalenza, in sede di computo degli anni di permanenza nelle categorie non si conteggiano le frazioni di anno pari o inferiore ai 6 mesi, mentre si conteggiano come anno intero le frazioni superiori ai 6 mesi;
- ai fini del computo del suddetto punteggio si considera il solo servizio svolto con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato presso Enti del SSN o altre Pubbliche Amministrazioni, purchè prestato senza soluzione di continuità rispetto all’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASP;
- nel caso di servizio part- time, il periodo lavorato è ridotto in misura percentuale pari a quello della riduzione oraria;

massimo punti 35 per ogni anno di permanenza nella fascia in essere:

- per ogni anno di permanenza nella fascia in godimento, punti 7.

In considerazione della peculiare attribuzione di fascia intervenuta nell’anno 2010 e completata nelle annualità successive, per tutti i beneficiari di tale progressione si terrà conto, quale annualità di riferimento dell’attribuzione di fascia l’anno 2010.

Ai fini della formulazione della graduatoria finale, il punteggio massimo attribuibile per il criterio di selezione “**performance individuale**” è pari a punti 40.

Ai fini della formulazione della graduatoria finale, il punteggio del criterio di selezione “performance individuale” sarà calcolato nel modo che segue:

- verranno presi in considerazione gli esiti delle valutazioni anno 2019 e anno 2020;
- sarà calcolato il punteggio medio conseguito nelle due suddette valutazioni annuali;
- il punteggio medio, così calcolato, sarà riparametrato al peso di 40.

Nel caso in cui la valutazione non sia stata effettuata in una delle due annualità in dipendenza di assenze conseguenti a maternità, malattia e congedi ex L. n. 104/1992, si concorda che sarà considerato come valido per entrambe le annualità il punteggio riportato nella sola annualità che è stata oggetto di valutazione.

Ai fini della formulazione della graduatoria finale, il punteggio massimo attribuibile per il criterio di selezione “**titoli di studio**”, pari a 10 punti, è così attribuito:

- dottorato di ricerca pt. 2
- laurea breve pt. 2
- laurea vecchio ordinamento, specialistica  
o magistrale (*assorbe il punteggio previsto per la laurea breve ove quest’ultima costituisca presupposto per la laurea magistrale o specialistica*) pt. 4



- master di I livello o corsi di specializzazione o perfezionamento post laurea non inferiori a mesi 6 pt. 1
- master di II livello post laurea pt. 2
- diploma di scuola secondaria di II grado pt. 1

In merito ai Master di I e II livello ed ai corsi di specializzazione o di perfezionamento si precisa che saranno valutati solo quelli conseguiti presso Istituti Universitari autorizzati e accreditati dal M.I.U.R. al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Le parti convengono altresì, a parziale modifica di quanto previsto per la PEO 2019, che non sono valutabili i titoli di studio che, ai sensi della normativa vigente in materia, costituiscono requisito di ammissione per il profilo professionale ricoperto; ove il requisito di ammissione sia costituito dalla laurea breve, al possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale è attribuito il punteggio di 2.

Il possesso di lauree ulteriori e diverse da quelle che costituiscono requisito di ammissione determina l'attribuzione di punti 2 per la laurea triennale e di punti 4 per la laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, fermo restando che è assorbito il punteggio della laurea breve ove abbia costituito presupposto per il conseguimento della laurea magistrale o specialistica.

La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio ottenuto sommando il punteggio conseguito per l' "esperienza professionale", per la "performance individuale" e per "titoli di studio" secondo le modalità sopra indicate.